

## **Istituzione di misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Informazioni pratiche.**

Con riferimento a quanto comunicato con TAR 9 del 1° febbraio 2019, prot. n. 12791 RU (*NEWSLETTER n. 13/2019 consultabile sul nostro SITO*) ed a seguito di analoga comunicazione dei Servizi della Commissione, si forniscono ulteriori informazioni relative all'applicazione dei contingenti tariffari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che ha istituito dal 2 febbraio 2019 misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici.

Al riguardo, si evidenzia che la prima assegnazione relativa ai contingenti in questione sarà effettuata dalla Commissione il prossimo 18 febbraio. Tale è infatti il significato dell'avviso della Commissione, visualizzabile a fronte dei relativi numeri d'ordine, che recita "blocco per tardiva pubblicazione del regolamento". Tale "blocco" (attivo fino al 17/2/2019 incluso) non pregiudica tuttavia l'accettazione delle dichiarazioni recanti la richieste del contingente tariffario, che verranno inoltrate per il tramite dell'applicazione "Quota" alla Commissione per la relativa assegnazione unionale.

Inoltre, come previsto dal Reg.to (UE) 2019/159, contingenti specifici per talune origini e prodotti sono aperti per i seguenti periodi:

02/02/2019 - 30/06/2019

01/07/2019 - 30/06/2020

01/07/2020 - 30/06/2021

Al riguardo, nel caso uno di questi specifici contingenti dovesse esaurirsi per il periodo 01/04 – 30/06 (ultimo trimestre di ogni anno), i prodotti d'acciaio originari di quel particolare Paese potranno beneficiare dei contingenti "residuali" previsti relativamente a quel prodotto e quel periodo per tutti gli altri Paesi terzi.

I volumi dei contingenti residuali che dovessero risultare inutilizzati per un determinato periodo

trimestrale saranno trasferiti, a cura della Commissione, nel corrispondente contingente del successivo trimestre, secondo il seguente calendario:

1° anno di applicazione (dall'introduzione delle misure di salvaguardia definitive, includendo quelle provvisorie):

- 02/02/2019 – 31/03/2019 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/04/2019 – 30/06/2019 (nessun trasferimento)

2° anno di applicazione:

- 01/07/2019 – 30/09/2019 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/10/2019 – 31/12/2019 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/01/2020 – 31/03/2020 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/04/2020 – 30/06/2020 (nessun trasferimento)

### 3° anno di applicazione

- 01/07/2020 – 30/09/2020 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/10/2020 – 31/12/2020 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/01/2021 – 31/03/2021 (trasferimento del volume eventualmente inutilizzato al trimestre successivo)

- 01/04/2021 – 30/06/2021 (nessun trasferimento)

Ad ogni buon fine, si raccomanda, in caso di dubbio di consultare gli allegati del Reg.to (UE) 2019/159 (in particolare ALLEGATO III e ALLEGATO IV).

*(TAR n. 2019/011 prot. n.15031/RU del 7-2-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)*

**Il Reg.to UE 2019/159 del 31-1-2019 è consultabile sul nostro SITO [www.euroitalia-editrice.it](http://www.euroitalia-editrice.it) - Pac/Contingenti/Titoli: PRODOTTI DI ACCIAIO**